



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

visto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. FERRITO ROBERTO, (C.F. FRRRRT65L15L112H), nato a Termini Imerese (PA), il 15.07.1965 ed ivi residente in via G. Marconi n. 20, rappresentato e difeso congiuntamente dall'Avv. Vincenza Catalano e dall'Avv. Maria Teresa D'Asaro;

visti gli artt. 67, 68 e 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (in proseguo C.C.I.I.);

visto, in particolare, l'art. 70, comma 1, C.C.I.I., ai sensi del quale il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

visto, parimenti, l'art. 70, comma 4, C.C.I.I., in forza del quale con il decreto di cui al comma 1 il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuto opportuno convocare il ricorrente ed il professionista O.C.C. ad apposita udienza, attesa la presenza di una serie di criticità riscontrate alla luce di un primo esame del piano proposto;

FISSA

l'udienza del 29.5.2024 alle ore 12.30 per disporre in ordine alle determinazioni opportune circa la proposta in esame, onerando l'OCC a comunicare il piano ed il presente decreto a tutti i creditori entro il termine di cui all'art. 70, comma 1, C.C.I.I.

DISPONE

che la presente ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 70, comma 1, C.C.I.I., onerando l'O.C.C. a dar prova di tale pubblicazione entro il termine di trenta giorni ed avvisando il medesimo che, in mancanza, non si procederà all'eventuale omologazione del piano;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, C.C.I.I., sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.



AVVERTE

che ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente decreto debba essere trascritto, a cura dell'O.C.C., presso gli uffici competenti.

AVVISA

che all'esito dell'udienza di cui sopra, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolta ogni contestazione, il giudice provvederà ad omologare il piano con sentenza, dichiarando chiusa la procedura.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Termini Imerese, 25/03/2024

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

